



COMUNE DI GADONI

(Provincia di Nuoro)

P.zza Santa Maria n°1 - 08030 Gadoni - tel. 0784 627027
mail: info@comune.gadoni.nu.it - pec: protocollo@comune.gadoni.nu.it

Prot. n. 36 del 04-01-2020

Ordinanza n 1 del 04.01.2020

IL SINDACO

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto in particolare l'art. 118 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32;

Vista la L.R. 3 luglio 1985, n.15;

Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Visto il Reg. 1774/2002/CE relativo ai principi generali in materia di legislazione alimentare;

Visto l'allegato al punto "C" del Reg. 811/2003/CE;

Visto il Reg. Comunitario n. 1069/2009 sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;

Visti in particolare i punti 50 e 51 delle considerazioni iniziali, l'art. 3 par. 239 e l'art. 19 dello stesso reg. relativi alle deroghe per le zone isolate;

Vista la circolare n. 16046 del 24/07/2009 dell'Ass.to Reg.le all'igiene e Sanità, relativa allo smaltimento delle carcasse animali in zone isolate;

Vista la circolare n. 23793 del 19.10.2011 dell'Ass.to reg.le all'igiene e sanità, con la quale si comunica la sospensione del funzionamento dell'unico impianto esistente in Sardegna autorizzato al trattamento termico dei sottoprodotti di origine animale;

Vista la certificazione a firma del dott. Melosu Ottavio medico veterinario pervenuta a questo ufficio in data 03.01.2020 prot. n° 26, unitamente alla proposta di ordinanza presentata dal Dott. Renzo Onano del Servizio Sanità Animale del distretto di Sorgono, con la quale viene acclarata la morte di un bovino adulto di proprietà del Sig. Cocco Antonio, identificato da matricola aziendale n. IT091000365642;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale mediante ditte autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002, oggi sostituito dal Regolamento (CE) 1069/2009, è estremamente, difficoltoso ed oneroso per la cronica e strutturale carenza di impianti autorizzati all'esecuzione del trattamento termico in tutto il territorio della Sardegna;

2. A prescindere dagli aspetti economici, la scarsa numerosità di strutture regionali autorizzate e le difficoltà connesse allo smaltimento di SOA presso impianti extraregionali hanno spesso determinato frequenti e non trascurabili interruzioni dello stesso, che spesso si risolvono in una vera e propria impossibilità materiale di smaltire le carcasse degli animali morti mediante incenerimento; impossibilità che risulta tuttora permanente in molti casi anche per i ruminanti;

3. Il regolamento (CE) n. 178/2002, che contiene i principi generali in materia di sicurezza alimentare, stabilisce in modo inequivocabile che le misure in materia di legislazione alimentare devono essere basate sull'analisi del rischio, nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire al fine di prevenire l'abbandono nei pascoli delle carcasse di animali morti, potenziare la sorveglianza sanitaria sulle aziende zootecniche e sugli animali selvatici al fine di prevenire la diffusione di malattie animali sul territorio;

ORDINA

Al Sig. Cocco Antonio nato a Sorgono il 29.10.1982 titolare dell'azienda con codice IT025NU077 di provvedere allo smaltimento dell'animale morto sopra indicato entro 3 giorni dalla notifica della presente ordinanza mediante interrimento della carcassa e nel rispetto delle prescrizioni previste:

1. L'interrimento deve essere localizzato in luogo idoneo all'interno della propria azienda in una posizione distante almeno 100 metri da corsi d'acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico;

2. L'interrimento deve essere realizzato in modo tale da garantire che animali carnivori od onnivori non riescano ad avere accesso alla carcassa sotterrata e la fossa, all'uopo, deve avere Superficie, Profondità e Copertura con strato di terra adeguato.

3. Il fondo della fossa e la carcassa dell'animale deve essere cosparsa di idrossido di calcio.

Gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza deve essere notificata al titolare dell'allevamento Sig. Cocco Antonio nato a Sorgono il 29.10.1982 titolare dell'azienda con codice IT025NU077 presso la sede aziendale sita in Gadoni nella Via Laracuddu, 9.

La presente ordinanza deve essere, inoltre, trasmessa ai seguenti uffici:

All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità

Al Servizio Sanitario ASL di Nuoro

Al distretto sanitario di Sorgono c/o Servizio Veterinario

Alla Stazione Carabinieri di GADONI

Alla Compagnia Barracellare GADONI

All'Ufficio Polizia Locale GADONI

Al responsabile Ufficio Tecnico GADONI



il Sindaco

F.to Avv. Francesco Mario Peddio